



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio - Sede di Roma

Prot. n° 8102

Roma, 27.06.2016

- Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
- Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
- Ai Sigg. Dirigenti referenti

Oggetto: Riunione gruppo misto Stato-Regioni della Commissione Istruzione Lavoro Ricerca e Innovazione del 01.06.2016 presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Stamperia, 8 Roma.

In data 01.06.2016, alle ore 12.00, presso la sede della Presidenza del Consiglio, in Roma, si è tenuta una riunione tecnica in Conferenza Stato-Regioni per l'esame del seguente punto all'ordine del giorno: **Schema di Regolamento ministeriale recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, ai sensi dell'articolo, 15, comma 3 quinquies, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 2016, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.**

Presenti alla riunione: i rappresentanti del MIT- Ufficio Legislativo, del Ministero della Salute Ufficio Legislativo, del Comando Generale Capitaneria di Porto, di Tecnostruttura, e della Conferenza delle Regioni e i rappresentanti delle Regioni e per la Regione Siciliana, il dott. Antonio Coniglio e Rosanna Fazio del Dipartimento degli Affari Extraregionali Sede di Roma.

In merito allo schema di decreto in esame, le Regioni hanno presentato 2 proposte A e B.

Proposta A):

L'attribuzione in capo alle Regioni dell'attività di addestramento e formazione per "l'assistente bagnante in acque interne e piscine" come prevede l'art. 3 comma 1 lett. b), risulta come una scelta anomala e di complessa gestione nel sistema della formazione professionale regionale, soprattutto per la difficoltà degli enti formatori accreditati di gestire la disponibilità di spazi dedicati e di reperire docenti specializzati.

Pertanto si propone in prima istanza, che venga eliminata dal testo qualsiasi funzione in capo alle Regioni, prevista dall'art. 3 comma 1 lett b).

Proposta B):

Per i successivi adempimenti burocratici (rilascio dell'abilitazione, vigilanza, etc..), le Regioni ritengono che si tratta di attività che non possono riguardare i soggetti formatori, e che tali adempimenti siano svolti dalle Capitanerie di porto.

Rispetto al documento di emendamenti che hanno presentato le Regioni, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture non ha accolto la prima proposta, in considerazione della necessità di disciplinare la formazione degli assistenti bagnanti in acque interne e piscine togliendola dall'alveo di monopolio di soggetti privati facenti capo al CONI, come è di fatto ad oggi, tenuto conto della potestà regionale in materia di formazione professionale a costituzione vigente.

Il MIT ha ritenuto invece accoglibile la seconda proposta, indicando la possibilità di eliminare totalmente dall'articolato l'art. 9 comma 2 e l'art. 10 commi 2 e 3 (cioè i compiti sul certificato di idoneità e sulla vigilanza), previsti dal provvedimento, in capo agli enti di formazione.

In questa ottica le Regioni rimarrebbero responsabili solo della formazione professionale.

Visto

Il Referente
Rosanna Fazio
Firmato

Il Dirigente dell'U.O. Rapporti con
gli organi costituzionali e bandi europei
Dott. Antonio Coniglio
Firmato